

Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "G.P. Quelli della Via Baracca"

Art. 1: Costituzione e sede

E' costituita in Ossona, in via San Grato 9, una Associazione Sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Podistico Quelli della Via Baracca" (di seguito Associazione).

Art. 2: Scopi e finalità

- 1- L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- 2- Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell' Atletica Leggera intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di attività di tipo agonistico, ricreativo e di ogni altro tipo di attività motoria, e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della suddetta disciplina. L'Associazione è tenuta allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della citata disciplina.
- 3- L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dell'elettività delle cariche sociali; si deve avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni da lavoro autonomo se non per qualificare o specializzare le proprie attività.
- 4- L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che, organi competenti della Federazione, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che suddetto Ente dovesse prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art. 3: Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Art. 4: Domanda di ammissione

- 1 - Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Italiana Atletica Leggera e dei suoi organi.
- 2- Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare domanda su apposito modulo.
- 3- La qualifica di socio, conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione e al pagamento della quota associativa, potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale.
- 4- In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale il quale rappresenterà il minore nei confronti dell'Associazione e ne risponde verso la stessa.

Art. 5: Diritti dei soci

- 1- Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché di quello di votare ed essere eletti. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- 2- Al socio maggiorenni è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto assoluto dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

Art. 6: Decadenza dei soci

- 1- I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a- dimissioni volontarie;
 - b- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa
 - c- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti del socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che funge da ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d- scioglimento dell'Associazione ai sensi del successivo art. 25
- 2- Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C) deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria e resta sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
- 3- Il socio radiato non può più essere ammesso.

Art. 7: Organi

Gli organi sociali sono:

- a. l'Assemblea Generale dei soci
- b. il Presidente
- c. il Consiglio Direttivo

Art. 8: Funzionamento dell'Assemblea

- 1- L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie. Essa rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni devono essere rispettate da tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 2- La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola col pagamento della quota associativa al momento della richiesta. Costoro ne propongono l'ordine del giorno e la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria può essere richiesta anche dalla metà più uno del Consiglio Direttivo.
- 3- L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o in un luogo adatto a garantire la massima partecipazione dei soci.
- 4- Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza sarà una delle persone legittimamente presenti ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- 5- L'Assemblea nomina un segretario e se necessario due scrutatori.
- 6- Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati.

Art.9: Diritti di partecipazione

- 1- Possono prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Hanno diritto di voto solo i soci maggiorenni.
- 2- Ogni socio può rappresentare, a mezzo delega scritta, non più di un socio.

Art. 10: Assemblea Ordinaria

- 1- La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante avviso affisso in sede e contestuale comunicazione ai soci a mezzo poste ordinaria, elettronica, fax. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.
- 2- L'Assemblea deve essere indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- 3- Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sull'approvazione dei regolamenti sociali, sulla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 11: Validità assembleare

- 1- L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
- 2- L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
- 3- Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea Ordinaria che la Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 12: Assemblea Straordinaria

- 1- L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante avviso affisso in sede e contestuale comunicazione ai soci a mezzo poste ordinaria, elettronica, fax. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della adunanza e l'ordine del giorno.
- 2- L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello Statuto sociale; designazione e sostituzione degli organi elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13: Consiglio Direttivo

- 1- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza e in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
- 2- Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non ritrovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi ad un anno.
- 3- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 4- In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
- 5- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo per essere valide devono risultare in un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati nei modi ritenuti più idonei dal Consiglio stesso in modo da garantirne la massima diffusione.

Art. 14: Dimissioni

- 1- Nel caso per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla sostituzione con il subentro del primo candidato non eletto in ordine di votazioni. Ove non vi siano candidati sufficienti, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per sostituire i mancanti.
- 2- Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che avverrà alla prima Assemblea utile successiva.
- 3- Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla normale amministrazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 15: Convocazione direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Art. 16: Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8 comma 2;
- d- redigere i regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora fossero necessari;
- f- attuare le finalità dello Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 17: Il Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 18: Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato

Art. 19: Il Segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art. 20: Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21: Il rendiconto

- 1- Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
- 2- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti dei soci.
- 3- Insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti i soci copia dello stesso.

Art. 21: Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01-01 e terminano il 31-12 di ciascun anno.

Art. 22: Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Art. 23: Sezioni

L'Assemblea, nella sessione Ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 24: Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

Art. 25: Scioglimento

- 1- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei soci, convocata in seduta Straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta da parte dei soci di un'Assemblea Generale Straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
- 2- L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale.
- 3- La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26: Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera a cui l'Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.